



# Comune di Cavarzere

Provincia di Venezia

Copia

Delibera N. 15

Del 22/01/2010

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	DETERMINAZIONE TARIFFE TARSU ANNO 2010.
----------	---

L'anno duemiladieci addì ventidue del mese di gennaio alle ore 14:45 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
PARISOTTO PIER LUIGI	Sindaco	X	
CREPALDI ROBERTA	Vice Sindaco	X	
GIURIATO FRANCESCO	Assessore		X
BERGAMASCO SEBASTIANO	Assessore	X	
CREPALDI ALCIDE	Assessore	X	
TOSELLO RICCARDO	Assessore	X	
SALMASO ENZO	Assessore		X
ZAMPIERI RENZO	Assessore	X	
	TOTALE	6	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Massimiliano Spagnuolo.

Il Sig. PARISOTTO PIER LUIGI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'assessore al Bilancio Sig. Tosello Riccardo propone l'adozione della seguente deliberazione:

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 2.2.2002 con la quale sono state definite le tariffe TARSU da applicare dall'1.1.2002, tenuto conto del regolamento per l'applicazione della tassa di cui trattasi approvato con tale provvedimento e successivamente modificato da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 25.2.2006;

Preso atto che con tale regolamento è stata prevista una differenziazione sia per le tariffe domestiche che per quelle non domestiche in base alla produzione dei rifiuti;

Constatato che le tariffe di cui trattasi garantivano nel 2002 la copertura del costo del servizio nella misura del 99%;

Verificato che le stesse non sono più state aumentate fino al 2006, mentre i costi del servizio hanno subito costanti aumenti;

Ricordato che necessita in ogni caso procedere nel senso di garantire una copertura del costo del servizio che si avvicini al 100% in previsione del passaggio a tariffa;

Rilevato che con deliberazione n. 20 del 10.02.2007 sono state parzialmente riviste le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, raggiungendo una copertura prevista del costo del servizio pari all'88,82%;

Preso atto che con delibera di G.C. n. 22 del 12 febbraio 2008 sono state approvate nuove tariffe della TARSU per l'anno 2008, dalla cui applicazione si prevedeva che la copertura del servizio fosse pari al 99,54%;

Rilevato che in base all'applicazione di tali tariffe per l'anno 2008, il costo del servizio ha invece visto una copertura del 89,09%;

Visto che con deliberazione G.M. n. 24 del 12.2.2009 sono state apportati per l'anno di riferimento 2009 i seguenti altri aumenti di tariffa:

a) utenze domestiche: aumento del 12,00%;

b) utenze non domestiche: aumento del 15,50%;

in previsione di consentire di elevare la percentuale di copertura del costo del servizio al 98,22%;

Atteso che per l'anno 2010, a causa della chiusura al 31.12.2009 della discarica di Ca' Bianca di Chioggia, sono però intervenuti degli aumenti sui costi dello smaltimento in discarica dei rifiuti che incidono negativamente sulla raggiunta copertura del costo del servizio rendendo pertanto necessario dover apportare un seppur contenuto aumento differenziato anche alle tariffe dell'anno 2010 nella seguente misura:

a) utenze domestiche: aumento del 3,00%;

b) utenze non domestiche: aumento del 4,00%;

Visto l'art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:*

a) *il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007;*

b) *in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli artt. 18, comma 2, lettera d) e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. (omissis).*

Dato atto che questo Comune adotta il sistema della tassa come disciplinata dal Capo III del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

*“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

Visto l'art. 8, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2009 n. 194 con il quale è stata di fatto prorogata al 30 giugno 2010 la validità dell'applicazione della tassa;

Richiamato l'art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati, tra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Atteso che, per il combinato disposto degli art. 42, lettera f), e 48, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la competenza per la definizione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi è della Giunta Comunale, rimanendo di competenza del Consiglio Comunale l'istituzione l'ordinamento e la determinazione delle aliquote dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Visto il D.L. 185/2008 recante “Misure per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, il cui articolo 3 – Blocco e riduzione delle tariffe, all'ultimo periodo del comma 1 prevede che è rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di governo la decisione circa le tariffe, i contributi e i diritti di pertinenza degli enti locali;

Visto l'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 112/2008 che testualmente recita:  
*“Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani”;*

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

## DELIBERA

- 1) Di approvare, in riferimento alle motivazioni ed alle norme in premessa richiamate, in relazione alla classificazione dei locali prevista dal Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, un incremento delle tariffe TARSU per l'anno 2010 nei termini di seguito indicati:
  - a) utenze domestiche: aumento del 3,00%;
  - b) utenze non domestiche: aumento del 4,00%;
- 2) Di dare atto che le risultanti nuove tariffe, indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, saranno applicate a decorrere dall'1.1.2010 e garantiranno maggior gettito portando le previsioni di bilancio 2010 del cap 500 “TARSU” ad € 1.518.400,00 il quale consentirà di elevare la percentuale di copertura del costo del servizio al 98,74% come si evince anche dal Piano Economico Finanziario di Copertura Servizi di cui all'allegato 2 al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- 3) Di dare comunicazione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 69 – comma 4° del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi, dell'art. 49 D. Lgs 18.8.2000 n. 267:

- di regolarità tecnica: FAVOREVOLE  
li, 22 gennaio 2010

Il Dirigente del Settore Assetto del Territorio  
F.to Arch. Lorenzo Fontana

di regolarità contabile: FAVOREVOLE  
li, 22 gennaio 2010

Il Dirigente del Settore Amm.-Soc.-Contabile  
F.to Dott. Luigi Maria Giroto

La suestesa proposta dell'Assessore al Bilancio Sig. Tosello Riccardo viene approvata dalla Giunta Comunale con voto favorevole unanime, espresso per alzata di mano.

Con votazione separata concessa all'unanimità, voto espresso per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, T.U. 267/2000.